

FONDAZIONE “ARCHE” ONLUS

Statuto

Articolo 1

Origini, denominazione, natura e durata

1. E' costituita la fondazione denominata “Fondazione Archè – ONLUS”, in seguito chiamata per brevità anche “la Fondazione”, con sede legale in Milano.
2. La Fondazione è con durata illimitata nel tempo e non ha scopo di lucro.
3. La Fondazione assume nella propria denominazione la qualificazione di “Organizzazione Non lucrativa di Utilità Sociale”, che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione verso l'esterno e verso terzi anche mediante l'utilizzo dell'acronimo “ONLUS”.
4. La Fondazione è disciplinata dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, dal D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 nonché del presente statuto.

Articolo 2

Scopi ed Attività

1. La Fondazione opera nel settore dell'assistenza sociale, socio-sanitaria e della beneficenza per il perseguimento, in via esclusiva, di finalità di solidarietà sociale ed ha per scopo:
 - a) promuovere l'integrazione sociale, familiare e scolastica di coloro che versano in condizioni di disagio, abbandono ed emarginazione causate dal bisogno economico, dalle patologie fisiche e psichiche, dalla disgregazione familiare, dall'immigrazione, dall'inadeguatezza dello sviluppo evolutivo, educativo e formativo, dall'insufficienza dei mezzi di sostegno ed assistenza ordinariamente predisposti dai servizi sociali ed assistenziali;
 - b) accogliere ed assistere, sia direttamente che indirettamente, persone in situazione di bisogno in strutture socio-assistenziali, socio-sanitarie e sanitarie;
 - c) promuovere ed organizzare l'erogazione di prestazioni sociali, socio-assistenziali e socio-sanitarie a persone in situazione di svantaggio sociale psichico e fisico o comunque che versino nelle condizioni espresse nella precedente lettera a);
 - d) realizzare attività di assistenza sociale attraverso la predisposizione e la realizzazione di iniziative e progetti finalizzati allo sviluppo della vita umana;
 - e) agire, sia direttamente sia mezzo di enti e strutture convenzionate e/o collaboranti, a tutela delle persone non autosufficienti, prive di famiglia o la cui famiglia sia impossibilitata o non idonea a provvedere alle necessità, promuovendo il ricorso alle forme di tutela giuridica previste dalla normativa vigente;
 - f) promuovere e svolgere attività di formazione di selezione ed addestramento in favore degli operatori della fondazione, siano essi dipendenti che volontari, e di terzi (soggetti svantaggiati) esterni all'istituzione;
 - g) favorire l'integrazione sociale delle persone svantaggiate;
 - h) realizzare soggiorni climatici, di vacanza e di sollievo nel contesto dello svolgimento delle attività socio-assistenziali e socio-sanitarie svolte dalla Fondazione a favore di soggetti svantaggiati;
 - i) realizzare attività informative destinate a diffondere la conoscenza delle proprie iniziative ed attività istituzionali;
 - j) svolgere attività di raccolta fondi utilizzando metodi adeguati ed eticamente conformi al presente statuto;

- k) sviluppare qualunque iniziativa culturale, di comunicazione e di informazione che possa contribuire all'informazione e alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica sugli scopi istituzionali della Fondazione.;
2. Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali la Fondazione potrà:
- a) stipulare o compiere ogni opportuno negozio, atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni ed attività deliberate, tra cui, senza che l'elenco debba considerarsi tassativo ed esaustivo, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve e lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato ovvero l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di beni immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti pubblici o privati, che siano repute opportune o utili per il raggiungimento degli scopi della fondazione;
 - b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o che comunque detenga o posseda, anche predisponendo ed approvando progetti e lavori di consolidamento o manutenzione straordinaria;
 - c) partecipare, concorrendo anche alla loro costituzione, ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi, funzionali e/o connessi a quelli della medesima Fondazione;
 - d) costituire, ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, di società di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo, che abbiano come oggetto sociale il perseguimento di scopi direttamente connessi e funzionali alle finalità della Fondazione;
 - e) acquisire strutture e risorse strumentali in genere necessarie al perseguimento delle proprie finalità.;
 - f) stipulare negozi giuridici finalizzati a favorire il conseguimento degli scopi istituzionali;
 - g) acquisire strutture e risorse strumentali in genere necessarie al perseguimento delle proprie finalità.
3. La Fondazione non potrà compiere attività diverse da quelle istituzionali sopra evidenziate ad eccezione delle attività direttamente connesse nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 10 – 5° comma – del D. Lgs. n. 460/1997.
4. Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture dell'ente saranno disciplinati da un regolamento di amministrazione.

Articolo 3 Delegazioni ed Uffici

1. Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'Estero onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Articolo 4 Patrimonio e mezzi finanziari

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni attribuiti alla Fondazione all'atto della sua costituzione.
2. Il patrimonio potrà essere incrementato con:
- a) acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti alla Fondazione a titolo di incremento del patrimonio;
 - b) lasciti e donazioni con destinazione vincolata;
 - c) sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali.

3. E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.
4. La Fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di :
 - a) rendite patrimoniali;
 - b) contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private;
 - c) proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
 - d) entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni;
 - e) finanziamenti ed ogni altro tipo di entrate.
5. Le donazioni e i lasciti, sono accettate dal Consiglio di Amministrazione, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

Articolo 5 Bilancio

1. L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno; il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio d'esercizio entro il 30 aprile di ogni anno.
2. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di deliberare, entro il 31 ottobre di ogni anno, l'approvazione di un documento di programmazione economica che sarà comunque privo di valore autorizzatorio.
3. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
4. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura e comunque nel rispetto del dispositivo di cui dell'art. 10 – 6° comma – del D. Lgs. 4.12.1997 n. 460.

Articolo 6 Partecipanti Fondatori e Partecipanti

1. Possono ottenere la qualifica di Partecipanti Fondatori, nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che condividono i principi e le finalità della Fondazione e contribuiscono al perseguimento degli stessi, con un versamento in denaro o con il conferimento di beni nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 11 del presente statuto.
2. Possono ottenere la qualifica di Partecipanti, nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che condividono i principi e le finalità della Fondazione e contribuiscono al perseguimento degli stessi, con un versamento in denaro, annuale o pluriennale, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo, ovvero con il conferimento di beni materiali o immateriali, il tutto con le modalità e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di Amministrazione.
3. La qualifica di Partecipante Fondatore e di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente eseguito.
4. I Partecipanti Fondatori e i Partecipanti sono riuniti in assemblea ai sensi degli articoli 16 e 17 del presente statuto.

Articolo 7 Esclusione e recesso dei Partecipanti Fondatori e dei Partecipanti

1. Il Consiglio di Amministrazione decide con deliberazione assunta con la maggioranza di due terzi l'esclusione di Partecipanti Fondatori e di Partecipanti nell'ipotesi

di un grave e reiterato inadempimento da parte di questi rispetto agli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare il contributo e/o il conferimento determinato dal Consiglio di Amministrazione;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- inadempimento o inesatto adempimento dell'obbligo di svolgere un'attività anche professionale di rilevante rilievo determinato dal Consiglio di Amministrazione.

2. Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura di procedure concorsuali anche stragiudiziali.

3. I Partecipanti Fondatori e i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Articolo 8 Organi

Sono organi della Fondazione:
il Presidente ed il Vice Presidente;
il Consiglio di Amministrazione;
l'Assemblea dei Partecipanti;
il Revisore legale dei conti.

Articolo 9 Presidente

1. Il Presidente della Fondazione è anche il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti nella seduta di insediamento del consiglio medesimo, con le modalità previste nel regolamento di amministrazione; nella stessa seduta e con le stesse modalità viene eletto il Vice Presidente della Fondazione.
2. La seduta di insediamento è convocata dal Presidente uscente e, in sua mancanza, dal Revisore legale dei conti.
3. Il Presidente, analogamente a quanto previsto per il Consiglio di Amministrazione, dura in carica 3 (tre) anni e può essere riconfermato.

Articolo 10 Compiti del Presidente

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
2. Il Presidente esercita tutti i poteri d'iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione ed in particolare spetta al Presidente:
 - a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
 - b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
 - c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - d) convocare e presiedere le adunanze dell'Assemblea dei Partecipanti;
 - e) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione;
 - f) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico della Fondazione;
 - g) sottoscrivere gli atti di amministrazione e la corrispondenza della Fondazione;
 - h) aprire e chiudere conti correnti bancari;

- i) effettuare operazioni bancarie in esecuzione ed in conseguenza delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione;
 - j) resistere ed agire in giudizio come pure nell'ambito di procedimenti e ricorsi amministrativi, innanzi a qualsivoglia autorità giurisdizionale ed amministrativa, ovvero adire collegi arbitrali, conciliatori ed arbitratori, previa deliberazione favorevole del Consiglio di Amministrazione, nominando avvocati, arbitri e procuratori.
3. In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vice Presidente; il regolamento di amministrazione definisce le condizioni di assenza e di temporaneo impedimento del Presidente.

Articolo 11

Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo cui compete l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 7 (sette) o 9 (nove) o 11 (undici) o 13 (tredici) membri, compreso il Presidente, che sono così nominati:
 - 5 (cinque) membri o 7 (sette) membri (qualora il consiglio sia composto di 9) o 9 (nove) membri (qualora il consiglio sia composto da 11) o 11 (undici) membri (qualora il consiglio sia composto da 13) dal Consiglio di Amministrazione uscente, ovvero 4 (quattro) o 6 (sei) o 8 (otto) o 10 (dieci) membri in costanza di un mandato a vita al Presidente della Fondazione;
 - 2 (due) membri dall'Assemblea dei Partecipanti.
3. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono scelti tra persone con una significativa esperienza e capacità, negli ambiti di attività di seguito indicati:
 - politiche sociali;
 - medicina e psichiatria;
 - economia e finanza;
 - diritto;
 - imprenditoria;
 - giornalismo;
 - volontariato.
4. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 3 (tre) anni a decorrere dalla data di insediamento dell'organo e possono essere riconfermati senza interruzioni.
5. Spetta al Consiglio di Amministrazione riunito in seduta ordinaria:
 - a) eleggere, nel proprio seno, il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione;
 - b) assicurare l'amministrazione del patrimonio della Fondazione;
 - c) approvare il bilancio d'esercizio;
 - d) approvare annualmente il documento di programmazione economica ed il programma delle attività da realizzare;
 - e) approvare il regolamento di amministrazione;
 - f) determinare periodicamente le linee di sviluppo delle attività della Fondazione;
 - g) deliberare sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e sulla vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi, ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;
 - h) determinare i criteri in base ai quali i soggetti di cui all'articolo 6 possono divenire Partecipanti Fondatori e Partecipanti e procedere alla relativa nomina;
 - i) deliberare la costituzione ovvero la partecipazione a società di capitali;
 - j) nominare (il Comitato Operativo, il Direttore Generale ed) i Direttori a capo di unità territoriali o articolazioni organizzative della Fondazione (che possono essere organizzati in un Comitato Operativo);
 - k) assumere il personale dipendente ed i collaboratori della Fondazione;

- l) approvare la relazione annuale sulle attività;
 - m) approvare i verbali delle proprie sedute;
 - n) definire la struttura organizzativa della Fondazione;
 - o) autorizzare il Presidente a resistere in giudizio ed a nominare avvocati e procuratori;
 - p) conferire, nel rispetto dei modi e delle forme previste dalla legge, deleghe generali o speciali al Presidente della Fondazione ovvero a singoli componenti del Consiglio di Amministrazione con i limiti e le condizioni che saranno determinati nell'atto deliberativo assunto. dallo stesso organo di amministrazione e depositato nelle forme prescritte dalla legge.
 - q) svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente statuto.
6. In seduta straordinaria il Consiglio di Amministrazione delibera sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio ai sensi del presente statuto.

Articolo 12

Durata e rinnovo del Consiglio di Amministrazione

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo di amministrazione secondo quanto previsto dall'articolo precedente; entro tale data deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione previa richiesta inoltrata, almeno sei mesi prima della scadenza, all'Assemblea dei partecipanti cui compete la nomina di una parte degli amministratori della Fondazione.
2. L'incarico di componente del Consiglio di Amministrazione può essere riconfermato senza interruzione per due mandati successivi.

Articolo 13

Decadenza e cessazione dei Consiglieri

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione cessano dall'incarico esclusivamente per dimissioni, morte o decadenza, pronunciata dallo stesso Consiglio di Amministrazione in seguito a due assenze ingiustificate consecutive; il regolamento di amministrazione disciplina le modalità ed i termini di pronuncia della decadenza.
2. In caso di cessazione dalla carica di uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione, si provvede alla relativa sostituzione richiedendo la nomina del sostituto al soggetto cui compete la nomina dell'amministratore dimissionario o cessato.
3. I consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.
4. Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Articolo 14

Adunanze del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno due volte l'anno, di cui una volta per l'approvazione del bilancio d'esercizio; in ogni caso si raduna ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno due Consiglieri; la richiesta dei Consiglieri deve essere indirizzata al Presidente della Fondazione che provvede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione entro i termini e le modalità stabilite nel regolamento di amministrazione.

2. Le adunanze delle sedute ordinarie o urgenti sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi al domicilio degli interessati almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima delle sedute urgenti.
3. Le adunanze delle sedute straordinarie sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi al domicilio degli interessati almeno 15 giorni prima delle sedute.
4. Gli inviti possono essere trasmessi anche con posta elettronica o con strumenti elettronici o informatici in grado di comprovare l'avvenuta trasmissione della convocazione.
5. Il Consiglio di Amministrazione è validamente riunito quando è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti.
6. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.
7. Di ogni riunione deve essere redatto verbale da inserire nell'apposito registro della Fondazione.
8. Alle riunioni è invitato a partecipare il Revisore legale dei conti.
9. Le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione sono svolte dal Direttore Generale della Fondazione o da persona nominata dal Consiglio che redige e sottoscrive il verbale unitamente al Presidente; in caso di assenza o di indisponibilità il Segretario della Fondazione è sostituito da uno dei Consiglieri.

Articolo 15

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione, sia in seduta ordinaria che straordinaria, delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
2. Le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale salvo quelle attinenti a persone fisiche; le votazioni relative a persone fisiche hanno sempre luogo a voto segreto.
3. In caso di votazione che consegua parità di voti avrà prevalenza il voto del Presidente.

Articolo 16

Assemblea dei Partecipanti

1. L'Assemblea dei Partecipanti riunisce tutti coloro ai quali, in ragione dei contributi economici versati ovvero dell'attività prestata per il conseguimento delle finalità statutarie, il Consiglio di Amministrazione ha attribuito la qualifica di Partecipante Fondatore o Partecipante con propria delibera.
2. La qualifica di Partecipante Fondatore o di Partecipante è attestata dall'iscrizione nell'apposito albo predisposto presso la sede amministrativa della Fondazione.
3. I Partecipanti Fondatori ed i Partecipanti hanno pari diritti e dignità e possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
4. Possono essere ammessi all'Assemblea dei Partecipanti anche i rappresentanti legali delle persone giuridiche che si trovino nelle condizioni di cui al primo comma del presente articolo; questi ultimi possono essere sostituiti da propri delegati o aventi causa.

Articolo 17

Funzionamento e compiti dell'Assemblea dei Partecipanti

1. L'Assemblea dei Partecipanti è convocata almeno una volta l'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'anno solare, per prendere conoscenza delle risultanze economiche della gestione e per la formulazione di proposte ed osservazioni inerenti alle attività ed alle iniziative che la Fondazione intende perseguire nel corso dell'esercizio successivo.

2. L'Assemblea dei Partecipanti è convocata e presieduta dal Presidente della Fondazione, previa deliberazione dell'ordine del giorno da parte del Consiglio di Amministrazione.

3. La convocazione dell'Assemblea può essere altresì richiesta da almeno due componenti del Consiglio di Amministrazione ovvero da un decimo dei componenti dell'Assemblea medesima.

4. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, firmata dal Presidente, da recapitarsi al domicilio degli interessati almeno 10 (dieci) giorni prima del giorno fissato, trasmessa a mezzo posta ordinaria, posta elettronica o con strumenti elettronici o informatici in grado di comprovare l'avvenuta trasmissione della convocazione. Essa deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza.

5. Spetta all'Assemblea dei Partecipanti:

a) la nomina di 2 (due) membri del Consiglio di Amministrazione;

b) la nomina del Revisore legale dei conti;

c) la formulazione di osservazioni e proposte in ordine alle risultanze del bilancio d'esercizio approvato dal Consiglio di Amministrazione;

d) la formulazione di proposte inerenti al perseguimento delle attività e delle finalità istituzionali della Fondazione;

e) la formulazione di proposte e pareri in ordine alle modifiche dello statuto;

f) la formulazione di proposte e pareri in ordine alle modifiche del regolamento di amministrazione;

g) la formulazione di proposte in ordine alla gestione complessiva della Fondazione.

6. Le proposte e le osservazioni sono trasmesse senza indugio al Consiglio di Amministrazione per le valutazioni conseguenti.

Articolo 18

Il Revisore legale dei conti

1. Il Revisore legale dei conti è nominato dall'Assemblea dei Partecipanti tra gli iscritti all'Albo dei Revisori istituito ai sensi della normativa vigente.

2. Il Revisore legale dei conti dura in carica 3 (tre) anni a decorrere dalla nomina.

3. Il Revisore legale dei conti ha il compito di verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al rendiconto economico.

4. Per l'assolvimento del proprio mandato il Revisore legale dei conti ha libero accesso alla documentazione contabile ed amministrativa della Fondazione.

Articolo 19

Scioglimento della Fondazione

1. La Fondazione si estingue qualora siano esauriti gli scopi statuari ovvero ne sia divenuta impossibile la realizzazione.

2. L'estinzione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con il voto di almeno 5 (cinque) dei membri in carica.

3. In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio netto residuo sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o enti aventi fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito in ogni caso l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n°662.

Articolo 20

Norme transitorie

Il primo Presidente della Fondazione è nominato a vita nella persona di Padre Giuseppe Bettoni.

In sede di prima applicazione dello Statuto i componenti del Consiglio di Amministrazione diversi dal Presidente sono i membri del Consiglio Direttivo dell'Associazione Arché e durano in carica al massimo 1 (uno) anno dalla costituzione.